

Mod. 730/2008: l'Agenzia chiarisce i dubbi sulla compilazione

Matteo Ferraris *Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria*

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 4 aprile 2008, n. 34, alla luce delle ultime novità normative, fornisce tutti i chiarimenti utili alla compilazione del modello 730/2008

La recente circolare n. 34/E/2008 rappresenta la conferma di una tradizione. Da qualche anno la consulta nazionale dei Caf fa pervenire all'avvio di ogni stagione dichiarativa i quesiti derivanti dai principali dubbi emergenti in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, alla luce delle istruzioni fornite con la modulistica ovvero derivanti da norme che non hanno avuto un'adeguata istruzione operativa o che, benché chiare, non superano la prova «operativa» della dichiarazione.

È, quest'ultimo, il caso affrontato di recente con la circolare n. 30/E/2007 attinente la delicata (perché diffusa) materia della detraibilità degli oneri connessi all'acquisto dei farmaci, con cui, nel ribadire la necessità dello «scontrino parlante», è stata concessa una deroga a tale mezzo di prova, surrogato per l'anno 2007 da un'autocertificazione.

La circolare in commento si concentra sulle risposte a quesiti circa la gestione degli oneri e delle detrazioni e le regole di compilazione del modello 730/2008.

Tale modello risulta fortemente innovato nell'accesso agli oneri detraibili sulla scorta di quanto disposto da una serie di norme evidenziate nel box allegato.

Come si può desumere dalla scheda, gli interventi normativi risultano ampi ed articolati. Tali caratteristiche sono la causa dei dubbi operativi che investono la dichiarazione per l'anno 2007. La circolare n. 34/E/2008 riproduce tale situazione complessa con decine di risposte in cui sostanzialmente l'Agenzia conferma molte delle indicazioni emerse in dottrina e già licenziate dalla prassi nel corso del 2007.

Di seguito selezioniamo in forma riassuntiva i punti più significativi della circolare, rinviando alla lettura della stessa per le restanti parti di minore impatto.

Detrazioni per carichi di famiglia

1. Detrazione per figlio a carico di un soggetto diverso dal genitore

Nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non può fruirne per incapienza dell'imposta).

2. Detrazione per figli a carico di un soggetto residente nella Ue

Per i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (See) i requisiti richiesti siano attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Detrazione per figli a carico di cittadini extracomunitari

I soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia richiedono le detrazioni per carichi di famiglia

secondo le modalità previste dall'art. 1, c. 1325 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007 per i figli non conviventi, per i quali dovrà essere comunque richiesto il rilascio del codice fiscale;

con la presentazione di uno stato di famiglia se i figli sono conviventi; la circolare n. 15/E/2007, infatti, aveva precisato che «*si ritiene che, per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, sia sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione*».

Detrazioni per oneri

4. Detrazione per l'acquisto di farmaci all'estero

Nel caso di spese sostenute all'estero la documentazione, rilasciata dal farmacista estero, necessaria per operare le deduzioni e detrazioni fiscali potrà essere integrata dal contribuente con

il codice fiscale del destinatario, sullo scontrino;
 la natura («farmaco» o «medicinale»), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco, su apposita autodichiarazione del contribuente.
Per il 2008, il farmacista estero dovrà rilasciare una certificazione, in assenza di scontrino fiscale parlante.

5. Detrazione per l'acquisto di farmaci in Italia
Ai sensi di quanto prevede la circolare n. 30/E/2008, è possibile integrare più scontrini fiscali relativi all'anno 2007 non parlanti o incompleti attraverso una sola dichiarazione, purché la stessa contenga l'indicazione del numero identificativo di ciascuno scontrino, del codice fiscale del destinatario del medicinale, nonché, con riferimento ai singoli scontrini o a gruppi di scontrini, della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

6. Detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede

1. Il contratto di locazione intestato al padre, che sostiene la spesa, consente la detrazione a condizione che il figlio, studente universitario che usufruirà dell'immobile, si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.
2. L'importo di spesa non superiore a 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente; ciò anche nell'ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio.
3. Al fine di verificare il rispetto del limite di distanza minima (100 km) tra luogo di residenza e luogo degli studi, imposto per la fruizione della detrazione, è possibile fare riferimento alla distan-

za chilometrica calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.

7. Detrazione per giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni

La detrazione è riferita ai contratti di locazione stipulati a partire da tale periodo e spetta per tre annualità, sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richiesti dalla norma.

Relativamente al requisito dell'età del conduttore, è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

8. Detrazione per l'attività sportiva giovanile

La detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture sportive, è consentita fino al compimento di anni 18. In considerazione del principio di unità del periodo d'imposta, la detrazione è fruibile anche nell'anno in cui il limite è raggiunto.

Sono definibili «*palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica*» ai fini della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), Tuir, tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni sportive, da soggetti pubblici privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Irpef: le principali novità per il periodo di imposta 2007

FINANZIARIA 2007

Detrazioni per oneri:

- **Riqualificazione energetica di edifici esistenti** (articolo 1, commi 353 e 357, della legge n. 296/2006): è concessa una detrazione di imposta pari al 55% degli importi per spese sostenute e documentate, effettivamente rimaste a carico del contribuente, relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che rispettino determinati requisiti tecnici di risparmio. La detrazione spetta, per il solo 2007, sino a un massimo di € 100.000, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo. **Detrazione per la sostituzione di frigoriferi e congelatori** (articolo 1, comma 353, legge n. 296/2006): per le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di frigoriferi e congelatori con analoghi di classe energetica non inferiore ad A+, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, con un massimo di detrazione di € 200 per apparecchio in unica rata. **Detrazioni per l'acquisto di computer** (articolo 1, comma 296, legge n. 296/2006): per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

■ **Detrazioni spese per palestre, locazioni studenti fuori sede e badanti** (art. 1, comma 319, legge n. 296/2006): con una modifica dell'articolo 15, Tuir, sono detraibili le spese relative a:

- iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, **palestre**, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva (importo ammesso: 210 euro);

- canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una Provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso Comune in cui ha sede l'università o in Comuni limitrofi (importo ammesso: 2.633 euro).

■ **Detrazioni spese per addetti all'assistenza personale**: se il reddito non supera € 40.000 l'anno, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le spese per la «badante» consentono di fruire di una detrazione per oneri (importo ammesso: 2.100 euro).

■ **Detrazioni spese per la Tv digitale** (art. 1, comma 357, legge n. 296/2006): per le spese documentate per la sostituzione, nel corso del 2007, di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, spetta una detrazione di imposta pari al 20%, sino a un massimo di € 1.000 di spesa, ai soli contribuenti in regola con il pagamento del canone Rai per l'anno 2007. L'acconto per l'anno 2008 si determina senza tenere conto della detrazione suddetta.

■ **Detrazioni spese per rette asili nido** (art. 1, comma 400, legge n. 296/2006): per il periodo di imposta 2006, è vigente la detrazione del 19% sulle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

□ **Detrazioni per carichi di famiglia:**

■ **Detrazioni** (articolo 1, comma 6, della legge n. 296/2006): dal 2007 sono stati rimodulati gli scaglioni ed è stato ripristinato il sistema delle detrazioni per carichi di famiglia e per spese di produzione del reddito in luogo della *no tax area* e della *no tax family area*.

■ **Detrazioni non residenti fiscalmente in Italia** (articolo 1, comma 1324, della legge n. 296/2006): per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di € 2.840.51, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

■ **Detrazioni di cittadini extracomunitari con residenza anagrafica e fiscale in Italia** (articolo 1, comma 1325, della legge n. 296/2006): per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal Consolato italiano del Paese d'origine.

DL N. 159/2007 (COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2008)

■ **Bonus incapienti** (articolo 44, DI n.159/2007; Dm 8.11.2007): è stato concesso un rimborso forfetario pari ad € 150,00 ai soggetti la cui dichiarazione dei redditi **per l'anno 2006** abbia evidenziato un'imposta netta pari a zero ed un ulteriore importo di € 150,00 per ogni familiare eventualmente a carico. Le modalità di erogazione e i soggetti beneficiari, con precedenza da accordarsi ai titolari di reddito da lavoro e di pensione, sono stati individuati con il decreto ministeriale dell'8 novembre 2007.

Le regole

□ Il *bonus* spetta ai residenti in Italia con imposta netta 2006 pari a zero;

Il *bonus* è stato gestito dal sostituto;

□ il beneficio è stato assegnato automaticamente nel mese di dicembre 2007, salvo rinuncia del beneficiario se il sostituto d'imposta era lo stesso che ha rilasciato la certificazione CUD per l'anno di imposta 2006;

□ se il sostituto è stato differente, il beneficio è stato erogato dietro dichiarazione da cui derivi: che l'imposta netta è pari a zero; che la dichiarazione dei redditi è stata regolarmente presentata; i dati anagrafici ed il CF dei familiari a carico; la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico.

■ **Mutuo costruendo** (art. 44, comma 4-ter, legge n. 222/2007): sono stati modificati i requisiti temporali entro cui avviare i lavori di costruzione al diciottesimo mese successivo alla data di stipula del mutuo. Se avviati entro tale termine, gli oneri finanziari consentiranno la fruizione delle detrazioni fiscali previste dal Tuir (art. 15, comma 1-ter). L'agevolazione consente la detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in relazione a mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Il limite massimo di oneri su cui computare la detrazione è pari a un ammontare massimo di 2.582,28 euro per ogni periodo d'imposta.

FINANZIARIA 2008

■ **Detrazioni per famiglie numerose** (articolo 1, comma 15, legge n. 244/2007): con decorrenza dal 2007, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 12, Tuir ha previsto una speciale detrazione in presenza di **almeno quattro figli a carico**, di importo forfettario pari a 1.200 euro e ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati nella misura del 50%; la detrazione è assegnata come **ulteriore detrazione** di importo forfettario. La speciale detrazione si trasforma in credito nei casi in cui la stessa realizzi l'ipotesi dell'«*imposta negativa*», vale a dire quando l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni.

Famiglie numerose - Le indicazioni della circolare n. 1/E/2008

- l'ulteriore detrazione non è individuale né assegnata per ciascun figlio: è un *bonus* complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa; la detrazione non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro;
- in caso di separazione, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice: i criteri indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi tra i genitori, come capita per le detrazioni ordinarie per figli a carico; ciò rappresenta un'evidente complicazione per il sostituto d'imposta;
- l'ulteriore detrazione per figli a carico vale 1200 euro anche se il requisito si ha solo per una parte dell'anno: non deve essere effettuato il ragguglio al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento;
- l'ulteriore detrazione di euro 1.200 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico;
- la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario.

■ **Reddito complessivo per il computo delle detrazioni - Esclusione della rendita dell'abitazione principale** (articolo 1, comma 15, legge n. 244/2007): con una rimodulazione dell'articolo 12 (nuovo comma 4-bis) e 13 (nuovo comma 6-bis) la Finanziaria 2008 ha disposto che il reddito complessivo da adottare per calcolare l'importo della detrazione deve essere assunto «*al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis*». La circolare n. 1/E/2008 ha precisato che le modifiche non riguardano le modalità di calcolo del reddito complessivo utile all'individuazione dei «carichi di famiglia». Il limite di reddito di euro 2.840,51 indicato nel comma 2 dell'articolo 12, Tuir deve, dunque, essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale. La nuova formulazione degli articoli 12 e 13, Tuir produce effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

■ **Detrazione per spese di abitazione** (articolo 1, comma 15, legge n. 244/2007): a decorrere dal periodo d'imposta 2007, i giovani in età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, per l'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, diversa da quella dei genitori, sono ammessi a fruire, per i primi tre anni, della detrazione d'imposta già prevista in favore dei lavoratori dipendenti dall'art. 16, comma 1-bis), lett. a), alle condizioni ivi previste.

■ **Detrazioni inquilini** (art. 1, comma 9, legge n. 244/2007): i titolari di contratti di locazione in regime di canone convenzionato sulla base di contratti territoriali hanno diritto a una detrazione d'imposta. La detrazione compete solo se il canone è relativo all'abitazione principale ed è pari a euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

■ **Detrazione per i giovani** (art. 1, comma 9, legge n. 244/2007): con un nuovo comma introdotto nel corpo dell'articolo 16, Tuir è prevista una detrazione finalizzata a sostenere le spese che i giovani (*under 30*) devono sostenere per i contratti di locazione intestati agli stessi. I contratti devono essere redatti secondo le prescrizioni contenute nella legge 9 dicembre 1998, n. 431, e relativi all'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale.